SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 gennaio 2024

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ministero dell'economia e delle finanze

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2023.

Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore di varie amministrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito, con modifiche, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Visto l'art. 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-*ter* del citato decreto;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 173 del 27 luglio 2018, recante «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in particolare l'art. 6, il quale prevede che, ai fini di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e di procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, avente ad oggetto «Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione» ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, a mente del quale «ai fini di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo ovvero la corrispondente sezione del PIAO, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui relativi dati»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 giugno 2022, n. 132, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 209 del 7 settembre 2022 con cui si definisce il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2022, recante «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 215 del 14 settembre 2022;

Vista la nota circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 dell'11 ottobre 2022, recante «Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge, 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, relativo al «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487», concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, tra l'altro, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo cui, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019 con il quale si dispone che le assunzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, sopra richiamato, sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo e che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019, è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal *budget* assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile;

Visto l'art. 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019, secondo cui, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, avente ad oggetto «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» ed, in particolare, il comma 4 dell'art. 7, inerente al reclutamento dei dirigenti dove è previsto, tra l'altro, che la percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso non può essere inferiore al cinquanta per cento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2020, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di duecentodieci posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche (ottavo corso-concorso);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2022, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di duecentonovantaquattro posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche (nono corso-concorso);

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e, in particolare, l'art. 20 rubricato «Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni»;

Visto il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'art. 52, comma 1-*bis*, il quale dispone che, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione

positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019 - 2021, ed, in particolare, l'art. 18, commi 6, 7 e 8, secondo cui «In applicazione dell'art. 52, comma 1-*bis*, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata tabella 3 di corrispondenza. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie della famiglia professionale di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5, i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25% (*omissis*). Le progressioni di cui al comma 6 sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale destinatario del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro»;

Visto il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'art. 28 comma 1-*ter* secondo cui «Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e *standard* riconosciuti»;

Visto il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'art. 28-*bis*, rubricato «Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia», che, al comma 1, prevede «Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 4, e dall'art. 23, comma 1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, con le modalità di cui al comma 3-*bis*. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso»;

Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarietà da parte del Ministero della difesa, che le amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare per intero le facoltà di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, su futuri *budget* ove sorgesse la necessità di dover riallocare il personale interessato;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, è prorogato al 31 dicembre 2023 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2023;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincito-

ri collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

Visto l'art. 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo»;

Viste le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 2022 e specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni effettuate in base alla normativa sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le assunzioni relative a ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, nonché gli oneri a regime, come da asseverazioni pervenute dagli organi di controllo, in attuazione dell'art. 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come novellato dall'art. 11-*bis*, comma 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Tenuto conto, ai fini della verifica della congruità delle dotazioni organiche, delle assunzioni straordinarie riconosciute da norme che hanno consentito di ampliare le basi di calcolo;

Visti i riscontri pervenuti da parte delle amministrazioni con apposita richiesta assunzionale e le relative asseverazioni da parte dei propri organi di controllo;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette richieste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 maggio 2023, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2023, che autorizza varie amministrazioni ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 novembre 2022, al numero 2911, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

PCM - Presidenza del Consiglio dei ministri

La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicata nella tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

PCM - Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento protezione civile

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento protezione civile - è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicata nella tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3.

Ministero agricoltura sovranità alimentare e foreste
Ruolo Agricoltura

Il Ministero agricoltura sovranità alimentare e foreste - Ruolo Agricoltura - è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4.

Ministero agricoltura sovranità alimentare e foreste
Ruolo ICQRF

Il Ministero agricoltura sovranità alimentare e foreste - Ruolo ICQRF - è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 5.

Ministero della cultura

Il Ministero della cultura è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 6.

Ministero dell'istruzione e del merito

Il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle tabelle 6 e 7 allegate che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 7.

Ministero dell'università e ricerca

Il Ministero dell'università e ricerca è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle tabelle 8 e 9 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 8.

Ministero della giustizia Dipartimento archivi notarili

Il Ministero della giustizia - Dipartimento archivi notarili, è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicata nella tabella 10 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 9.

Ministero della giustizia Dipartimento giustizia minorile e di comunità

Il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 10.

Ministero della giustizia Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 12 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 11.

Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi

Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 12.

Ministero dell'economia e delle finanze

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 14 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 13.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 15 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 14.

Ministero della salute

Il Ministero della salute è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 16 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 15.

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Inail

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 17 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

Art. 16.

ITA - ex *ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane*

L' Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ITA *ex* ICE - è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 18 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 17.

ENAC - Ente nazionale per l'aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile - Enac è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 19 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 18.

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 20 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 19.

AICS - Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo - AICS è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 21 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 20.

Agenzia italiana del farmaco

L'Agenzia italiana del farmaco AIFA è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 22 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 21.

Ente Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi

L'Ente Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 23 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 22.

Ente Parco nazionale Gran Paradiso

L'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nella tabella 24 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 23.

Disposizioni generali

1. Per procedere ad assunzioni di unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, ovvero all'utilizzazione del *budget* residuo, le amministrazioni possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico - e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGOP, che la valuteranno nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate. In assenza di diversa specificazione, le autorizzazioni a bandire previste dal presente decreto si intendono riferite a procedure concorsuali e, ove previsto, al concorso unic.

2. L'avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie vigenti graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per le rispettive qualifiche, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate.

3. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano, altresì, subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti tanto alla data di emanazione del bando quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. Gli incrementi di dotazione organica sono consentiti esclusivamente ove previsti dalla legge.

5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 dicembre 2023 per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGOP, i dati concernenti il personale assunto in attuazione del presente decreto e la relativa spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2023

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3284

ALLEGATO

TABELLA 1
PCM- Presidenza del Consiglio dei ministri

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023

Amministrazione	Risparmi da cessazioni 2022 budget 2023 personale dirigenziale di II fascia e non dirigenziale	Qualifiche	Unità autorizzate 2023	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
PCM- Presidenza del Consiglio dei ministri		Dirigenti II fascia	6	IX corso concorso SNA	€ 63.383,45	€ 380.300,70	**€ 0**
		Dirigenti II fascia	3	mobilità onerosa	€ 63.383,45	€ 190.150,35	
		Dirigenti II fascia	1	concorso pubblico	€ 63.383,45	€ 63.383,45	
		Dirigenti II fascia	1	procedura comparativa (art. 28 comma 1 *ter* d.lgs. 165/2001)	€ 63.383,45	€ 63.383,45	
		Categoria A F1	23	mobilità onerosa	€ 44.813,78	€ 1.030.716,94	
		Categoria A F1	35	scorrimento graduatoria/concorso pubblico	€ 44.813,78	€ 1.568.482,30	
		Area B F3	29	scorrimento graduatoria/concorso pubblico	€ 37.135,81	€ 1.076.938,49	
		Area B F3	25	mobilità onerosa	€ 37.135,81	€ 928.395,25	
	€ 5.301.750,81	**Totale unità**	**123**		**Totale oneri**	**€ 5.301.750,93**	

TABELLA 2

PCM- Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento Protezione Civile

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni 2022 budget 2023 personale dirigenziale di II fascia e non dirigenziale**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate 2023**	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
PCM- Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento Protezione civile		Categoria A F1	60	concorso pubblico art.1, co 3, del DL 44/2023 - tab B a titolo ricognitivo			**€ 297.086,57**
		Categoria A F1	8	progressioni fra le aree art. 52 d.lgs. 165/2001	€ 7.677,97	€ 61.423,76	
		Categoria B F3	7	scorrimento graduatoria/concorso pubblico	€ 37.135,81	€ 259.950,67	
	€ 618.461,00	**Totale unità * di cui 8 PV**	**15**		**Totale oneri**	**€ 321.374,43**	

TABELLA 3

Ministero agricoltura sovranità alimentare e foreste

Ruolo Agricoltura

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazione personale dirigenziale di II fascia e non dirigenziale anno 2019 budget 2020 anno 2020 budget 2021 anno 2021 budget 2022 anno 2022 budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023***	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
MINISTERO AGRICOLTURA SOVRANITÁ ALIMENTARE E FORESTE Ruolo Agricoltura		Area funzionari	88	concorso pubblico (Art. 1 - Comma 873, L. 30/12/2020, n. 178) a titolo ricognitivo			
		Area funzionari	40	concorso pubblico (art. 54, comma 4, D.l. 13/023) a titolo ricognitivo			
		Area funzionari	4	scorrimento graduatorie	€ 35.408,25	141.633,00 €	
		Area funzionari	54	progressione tra le aree art. 18 CCNL	€ 6.252,40	€ 337.629,60	**€ 4.720.600,00**
		Area funzionari	2	stabilizzazioni personale unità missione art. 4 DL 13/2023	€ 35.408,25	€ 70.816,50	
		Area degli assistenti	49	concorso pubblico (Art. 1 - Comma 873, L. 30/12/2020, n. 178) a titolo ricognitivo			
		Area degli assistenti	10	concorso pubblico (art. 54, comma 4, D.l. 13/023) a titolo ricognitivo			
	€ 5.129.046,10	**Totale unità* di cui 54 PV**	**60**		**Totale oneri**	**€ 408.446,10**	

TABELLA 4
Ministero agricoltura sovranità alimentare e foreste
Ruolo ICQRF

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazione personale dirigenziale di II fascia e non dirigenziale anno 2019 budget 2020 anno 2020 budget 2021 anno 2021 budget 2022 anno 2022 budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023***	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
MINISTERO AGRICOLTURA SOVRANITÁ ALIMENTARE E FORESTE Ruolo ICQRF		Area funzionari	300	concorso pubblico (Art. 1 - Comma 452, L. 29/12/2022, n. 197) a titolo ricognitivo			**€ 1.245.142,34**
		Area funzionari	234	progressioni tra le aree art. 18 CCNL	€ 6.252,40	€ 1.463.061,60	
	€ 2.708.203,94	**Totale * di cui 234 PV**	**234**		**Totale oneri**	**€ 1.463.061,60**	

TABELLA 5
Ministero della cultura

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Risparmi da cessazione personale dirigenziale di II fascia e non dirigenziale anno 2022 budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023**	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero della cultura		Dirigenti di II fascia	40	scorrimento graduatorie	€ 63.383,45	€ 2.535.338,03	**€ 5.594.066,84**
		Area funzionari	500	scorrimento graduatorie	€ 35.408,25	€ 17.704.122,71	
		Area assistenti	600	scorrimento graduatorie	€ 29.155,85	€ 17.493.509,73	
	€ 43.327.037,31	**Totale unità**	**1.140**		**Totale oneri**	**€ 37.732.970,47**	

TABELLA 6
Ministero dell'istruzione e del merito

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2022							
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni di personale dirigenziale di II fascia e non dirigenziale anno 2021- budget 2022**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate***	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero dell'istruzione e del merito	**€ 6.885.098,16**	Dirigenti di II fascia	12	IX corso concorso SNA	€ 63.383,45	€ 760.601,40	**€ 9.332,02**
		Dirigenti di II fascia	10	concorso art. 28, comma 1 ter, del D.lgs. 165/01	€ 63.383,45	€ 633.834,50	
		Area dei funzionari	1	trasformazione PT-full time per compiuto triennio	€ 17.704,13	€ 17.704,13	
		Area dei funzionari	60	scorrimento graduatorie	€ 35.408,25	€ 2.124.495,00	
		Area dei funzionari	14	progressione fra le aree quota art. 18 CCNL	€ 6.252,40	€ 87.533,60	
		Area II personale	15	mobilità onerosa passaggio per effetto di sentenza		€ 539.908,41	
		Area degli assistenti	74	scorrimento graduatorie	€ 29.155,85	€ 2.157.532,90	
		Area degli operatori	20	centri per l'impiego	€ 27.707,81	€ 554.156,20	
		*** di cui 14 PV**	**206**		**Totale oneri**	**€ 6.875.766,14**	

TABELLA 7
Ministero dell'istruzione e del merito

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni di personale dirigenziale di II fascia e non dirigenziale anno 2022- budget 2023**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate 2023***	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero dell'istruzione e del merito	**€ 6.354.090,23**	Dirigenti di II fascia	17	IX corso concorso SNA	€ 63.383,45	€ 1.077.518,65	**€ 12.479,13**
		Dirigenti di II fascia	1	integrazione 1 unità incarico art. 19, c. 6 DLGS 165/01	€ 63.383,45	€ 63.383,45	
		Elevate professionalità	25	concorso pubblico	€ 69.304,34	€ 1.732.608,50	
		Area dei funzionari	90	scorrimento graduatorie	€ 35.408,25	€ 3.186.742,50	
		Area dei funzionari	45	progressione fra le aree quota art. 18 CCNL	€ 6.252,40	€ 281.358,00	
		Totale unità* di cui 45 pv	**178**		**Totale oneri**	**€ 6.341.611,10**	

TABELLA 8
Ministero dell'università e ricerca

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020							
Amministrazione	Risparmi da cessazioni di personale dirigenziale di II fascia e non dirigenziale anno 2019-budget 2020 ex MIUR	Qualifiche	Unità autorizzate	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero dell'università e ricerca		Dirigenti di II fascia	2	VIII Corso concorso SNA	€ 63.070,14	€ 126.140,28	€ 3.246,94
		Area dei funzionari	6	Concorso MUR 125 Funzionari F1 bandito con Decreto Direttoriale prot. n. 1886 del 8 ottobre 2021	€ 33.651,84	€ 201.911,04	
		Area dei funzionari	5	Concorso RIPAM n. 2736 unità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami" n. 50 del 30 giugno 2020	€ 33.651,84	€ 168.259,20	
	€ 499.557,46	Totale unità	13		Totale oneri	€ 496.310,52	

TABELLA 9
Ministero dell'università e ricerca

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	Cumulo risparmi da cessazioni di personale dirigenziale di II fascia e non dirigenziale anno 2020- budget 2021 anno 2021-budget 2022 anno 2022 - budget 2023	Qualifiche	Unità autorizzate 2023	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero dell'università e ricerca		Area dei funzionari	8	mobilità straordinaria inquadramento comandi in (ex art. 6, comma 3, D.L. n. 36/2022)	€ 35.408,25	€ 283.266,00	€ 22.972,89
		Area dei funzionari	16	Stabilizzazione funzionari unità di missione del PNRR- Art. 4 d.l. 24 febbraio 2023, n. 13	€ 35.408,25	€ 566.532,00	
		Area degli assistenti	9	Scorrimento graduatoria unica concorso Ripam ovvero analoghe graduatorie disponibili	€ 29.155,85	€ 262.402,65	
	€ 1.135.173,54	Totale unità	33		Totale oneri	€ 1.112.200,65	

TABELLA 10

Ministero della giustizia- Ufficio Centrale Archivi notarili

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni personale dirigente e non dirigente 2022- budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023**	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero della giustizia- Ufficio centrale archivi notarili		Dirigente II fascia	1	IX corso-concorso SNA	€ 63.383,45	€ 63.383,45	**€ 55.415,60**
		Area funzionari	9	scorrimento graduatoria Ripam	€ 35.408,25	€ 318.674,25	
		Area funzionari	1	graduatorie altre P.A.	€ 35.408,25	€ 35.408,25	
		Area assistenti	15	scorrimento graduatorie altre P.A.	€ 29.155,85	€ 437.337,75	
		Area assistenti	6	mobilità ex art.30 d.lgs 165/2001	€ 29.155,85	€ 174.935,10	
		Area Operatori	7	legge 56/1987	€ 27.707,81	€ 193.954,67	
		Area Operatori	1	mobilità ex art.30 d.lgs 165/2001	€ 27.707,81	€ 27.707,81	
	€ 1.306.816,88		**40**	**Totale oneri**		**€ 1.251.401,28**	

TABELLA 11

Giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Risparmi da cessazione personale dirigenziale di II fascia e non dirigenziale anno 2022 budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023***	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità		Dirigenti di II fascia	1	mobilita onerosa	€ 63.383,45	€ 63.383,45	**€ 880.873,76**
		Dirigenti di II fascia penitenziari	1	scorrimento graduatorie	€ 58.637,49	€ 58.637,49	
		Area funzionari	81	scorrimento graduatorie	€ 35.408,25	€ 2.868.068,59	
		Area funzionari	25	progressioni fra le aree	€ 6.252,40	€ 156.310,00	
		Area assistenti	16	scorrimento graduatorie	€ 29.155,85	€ 466.493,67	
		Area assistenti	5	progressioni fra le aree	€ 1.448,04	€ 7.240,20	
	€ 4.501.007,15	**Totale* di cui 30 PV**	**129**		**Totale oneri**	**€ 3.620.133,39**	

TABELLA 12
Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Risparmi da cessazione personale dirigenziale di II fascia e non dirigenziale anno 2022 budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023**	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria		Dirigenti di II fascia	1	scorrimento graduatorie	€ 63.383,45	€ 63.383,45	**€ 292.508,37**
		Area funzionari	100	concorso pubblico/scorrimento graduatorie	€ 35.408,25	€ 3.540.825,00	
		Area assistenti	141	concorso pubblico/scorrimento graduatorie	€ 29.155,85	€ 4.110.974,85	
	€ 8.007.691,67	**Totale**	**242**		**Totale oneri**	**€ 7.715.183,30**	

TABELLA 13

Ministero della giustizia-Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Risparmi da cessazione personale dirigenziale di II fascia e non dirigenziale anno 2022 - budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023***	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi		Dirigenti di II fascia (aut. a bandire con d.P.C.M. 11.05.2023)	30	concorso pubblico	€ 63.383,45	€ 1.901.503,52	**€ 9.099,96**
		Area funzionari	33	mobilità onerosa	€ 35.408,25	€ 1.168.472,10	
		Area funzionari	1	trasformazione full time	€ 16.719,77	€ 16.719,77	
		Area funzionari	1	trasformazione full time	€ 17.704,12	€ 17.704,12	
		Area funzionari	1	trasformazione full time	€ 7.081,65	€ 7.081,65	
		Area funzionari	1	trasformazione full time	€ 6.019,41	€ 6.019,41	
		Area assistenti (di cui dell'aut. bando dpcm 11.05.2023 n. **2827** unità)	2.485	concorso pubblico	€ 29.155,85	€ 72.452.286,15	
		Area assistenti	14	riammissione in servizio	€ 29.155,85	€ 408.181,89	
		Area assistenti	74	mobilità onerosa	€ 29.155,85	€ 2.157.532,87	
		Area assistenti	1	trasformazione full time	€ 7.872,09	€ 7.872,09	
	€ 78.152.473,53	**Totale unità**	**2.640**		**Totale oneri**	**€ 78.143.373,57**	

TABELLA 14
Ministero dell'Economia e delle Finanze

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023									
Amministrazione	Risparmi da cessazione 100% personale dirigenziale di II fascia e non dirigenziale cess. 2022 - budget 2023 (*distinti per CdR: cfr. art. 20, c. 2-quinquies, del DL n. 44/2023*)		Assunzioni Ministero dell'economia e delle finanze	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2023	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero dell'economia e delle finanze	DT	€ 1.045.599,92		Dirigente I fascia	2	concorso pubblico (aut.a bandire nel DPCM 11.05.2023)	€ 81.073,50	€ 162.147,00	€ 3.199.422,41
	RGS	€ 9.390.626,34		Dirigente II fascia	11	IX corso-concorso SNA	€ 63.383,45	€ 697.217,95	
	DF	€ 5.463.327,01		Dirigente II fascia	6	scorrimento graduatorie	€ 63.383,45	€ 380.300,70	
	DAG	€ 4.077.301,77		Area Funzionari	205	mobilità ex art.30 comma 2bis dlgs 165/2001	€ 35.408,25	€ 7.258.691,25	
	UDCAP	€ 133.932,56		Area Assistenti	280	concorso pubblico	€ 29.155,85	€ 8.163.638,00	
	TOTALE	€ 20.110.787,60		Area Operatori	9	mobilità ex art.30 comma 2bi,s dlgs 165/2001	€ 27.707,81	€ 249.370,29	
				Totale unità	513		Totale oneri	€ 16.911.365,19	

TABELLA 15
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Risparmi da cessazione 100% personale dirigente di II fascia e non dirigente cess.2022-budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023**	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali		Dirigente II fascia	2	IX corso-concorso SNA	€ 63.383,45	€ 126.766,90	**€ 69.890,89**
		Area funzionari	24	scorrimento graduatorie	€ 35.408,25	€ 849.798,00	
		Area assistenti	13	scorrimento graduatorie	€ 29.155,85	€ 379.026,05	
	€ 1.425.481,84		**39**	**Totale oneri**		**€ 1.355.590,95**	

TABELLA 16
Ministero della Salute

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Risparmi da cessazione 100% personale dirigente di II fascia e non dirigente cess. 2022-budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023**	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero della Salute		Dirigente sanitario	5	concorso pubblico	€ 63.383,45	€ 316.917,25	**€ 2.298.201,04**
		Area funzionari	20	concorso pubblico	€ 35.408,25	€ 708.165,00	
		Area funzionari	28	scorrimento di graduatoria	€ 35.408,25	€ 991.431,00	
		Area assistenti	10	scorrimento di graduatoria	€ 29.155,85	€ 291.558,50	
	€ 4.606.272,79		**63**	**Totale oneri**		**€ 2.308.071,75**	

TABELLA 17

Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro- Inail

Amministrazione	Cumulo risparmi cess. 2021 -budget 2022 cess.2022 - budget 2023 100% personale dirigenziale di II fascia e non dirigenziale	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2023	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
INAIL		Dirigenti di II fascia	5	IX corso-concorso SNA	€ 63.383,45	€ 316.917,25	**€ 4.344.663,98**
		Dirigenti di II fascia	8	Mobilità onerosa	€ 63.383,45	€ 507.067,60	
		Medici di II livello	14	concorso pubblico	€ 66.274,94	€ 927.849,16	
		Medici di I livello	45	scorrimento graduatoria	€ 52.877,56	€ 2.379.490,20	
		Medici di I livello	3	concorso pubblico (DP Bolzano)	€ 52.877,56	€ 158.632,68	
		Professionisti	36	scorrimento graduatoria (Contarp-CTE-legali)	€ 56.833,70	€ 2.046.013,20	
		Area Funzionari	60	concorso pubblico	€ 35.408,25	€ 2.124.495,00	
		Area Funzionari	92	mobilità onerosa	€ 35.408,25	€ 3.257.559,00	
		Area Funzionari	20	concorso pubblico (di cui 17 DP Bolzano)	€ 35.408,25	€ 708.165,00	
		Area Funzionari	260	scorrimento graduatoria	€ 35.408,25	€ 9.206.145,00	
		Area funzionari	75	progressioni fra le aree art.18 co.6 CCNL 2019-	€ 6.252,40	€ 468.930,00	
		Area Assistenti	81	mobilità onerosa	€ 29.155,85	€ 2.361.623,85	
	€ 28.807.551,92		**699**		**Totale oneri**	**€ 24.462.887,94**	

TABELLA 18
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane-ICE

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 100% personale dirigenziale di II fascia e non dirigenziale cess. 2022 - budget 2023	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2023	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
ITA/ICE		Dirigenti di II fascia	2	scorrimento graduatorie	€ 63.360,55	€ 126.721,10	€ 497.833,30
		Area Funzionari	9	scorrimento graduatorie	€ 35.395,45	€ 318.559,05	
		Area Funzionari	4	Legge n.160/2019 (a titolo ricognitivo)			
		Area Funzionari	13	Progressioni tra le aree	€ 6.250,14	€ 81.251,82	
		Area Assistenti	2	scorrimento graduatorie	€ 29.145,31	€ 58.290,62	
		Area Assistenti		completamento p.T. dal 95% al 100%	€ 1.457,21	€ 1.457,21	
		Area Operatori	2	mobilità	€ 27.697,80	€ 55.395,60	
	€ 1.139.508,70	di cui 13 P.V.	28		Totale oneri	€ 641.675,40	

TABELLA 19
Ente nazionale per l'Aviazione civile-Enac

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	Risparmi da cessazioni 100% personale dirigenziale di II fascia e non dirigenziale cess. 2022- budget 2023	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2023	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ente nazionale per l'Aviazione civile (Enac)		Professionisti di 1^qualifica	6	concorso pubblico	€ 45.680,99	€ 274.085,94	€ 603.754,10
		Area Funzionari	19	concorso pubblico	€ 35.828,47	€ 680.740,93	
		Area Funzionari	19	progressioni tra le aree ex art.52.co1bis d.lgs 165/2001	€ 4.544,30	€ 86.341,70	
		Area assistenti	13	scorrimento graduatorie	€ 31.284,17	€ 406.694,21	
		Ispettori di volo traffico aereo	2	concorso pubblico	€ 43.236,82	€ 86.473,64	
	€ 2.138.090,52	di cui 19 P.V.	59		Totale oneri	€ 1.534.336,42	

TABELLA 20
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazione 2021 - budget 2022 2022 - budget 2023**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
CNEL Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro		area funzionario	3	mobilità/ graduatorie vigenti/ concorso pubblico	€ 35.408,25	€ 106.224,74	**€ 0,00**
	€ 106.224,74		**3**		**Totale oneri**	**€ 106.224,74**	

TABELLA 21
AICS - Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni personale non dirigenziale di II fascia e non drigenziale anno 2022-budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023**	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo		Area funzionari	2	scorrimento graduatorie	€ 35.408,25	€ 70.816,50	**€ 22.903,44**
	€ 93.719,94	**Totale unità**	**2**		**Totale oneri**	**€ 70.816,50**	

TABELLA 22

Agenzia italiana del farmaco AIFA

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni 2022 budget 2023 personale dirigenziale di II fascia e non dirigenziale**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023**	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
AIFA Agenzia italiana del farmaco		Area dei funzionari	1	concorso pubblico/scorrimento graduatoria	€ 35.408,22	€ 35.408,22	**€ 1.216.750,19**
		Area degli assistenti	2	concorso pubblico aut. Dpcm 11.5.23	€ 29.155,85	€ 58.311,70	
	€ 1.310.470,11	**Totale unità**	**3**		**Totale oneri**	**€ 93.719,92**	

TABELLA 23

Ente Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Risparmi da cessazione personale dirigenziale di II fascia e non dirigenziale anno 2022 budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023**	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ente Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi		Area Assistenti	1	scorrimento graduatorie altre p.a./concorso pubblico	27.980,24 €	27.980,24 €	**€ 0,00**
	€ 27.980,24	**Totale**	**1**		**Totale oneri**	**€ 27.980,24**	

TABELLA 24

Ente Parco nazionale Gran Paradiso

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	**Risparmi da cessazione personale dirigenziale di II fascia e non dirigenziale anno 2022 budget 2023**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2023**	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ente Parco nazionale Gran Paradiso		Area Funzionari (personale tecnico - amministrativo)	2	scorrimento graduatorie altre p.a./concorso pubblico	34.008,09 €	68.016,18 €	**€ 0,00**
		Area Assistenti (personale tecnico amministrativo)	1	scorrimento graduatorie altre p.a./concorso pubblico	28.002,93 €	28.002,93 €	
		Area Assistenti (personale di vigilanza)	1	scorrimento graduatorie	28.180,55 €	28.180,55 €	
	€ 124.199,66	**Totale**	**4**		**Totale oneri**	**€ 124.199,66**	

24A00342

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 19 dicembre 2023.

Modifica del decreto 27 febbraio 2020, recante: «Caratteristiche, diciture, modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, nonché caratteristiche e modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e in particolare l'art. 48, commi 8 e 9, che rinviano ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione delle caratteristiche, le diciture, le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, nonché le caratteristiche e le modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2183 del 27 febbraio 2020, recante «Caratteristiche, diciture, modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, nonché caratteristiche e modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi», e in particolare l'art. 10 concernente «Sistema di controllo e tracciabilità telematico per i vini confezionati a DOC e a IGT ai sensi dell'art. 48, comma 8 della legge - Caratteristiche e gestione del sistema»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato», che, all'art. 2, attribuisce allo stesso i compiti di produzione e fornitura delle carte valori per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, della citata legge 13 luglio 1966, n. 559 che prevede alle lettere *e)* e *g)*, tra i compiti del Poligrafico, rispettivamente la «fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato» e la «fabbricazione di contrassegni di Stato»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2013, recante «Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-*bis*, lettere *a)* e *b)*, della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni», che ha previsto, nell'elenco delle carte valori, di cui all'allegato A) del decreto medesimo, i contrassegni per vini (DOC, DOCG) (all. A n. 13);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e successive modificazioni e integrazioni;

Sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.;

Ritenuto necessario modificare l'allegato 1 del decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020, al fine di sostituire integralmente i *layout* dei contrassegni DOCG e DOC aggiornati con la nuova dicitura relativa al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Ritenuto altresì necessario aggiornare il Capo II del citato decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020, Disposizioni in materia di contrassegno, ed in particolare l'art. 3, Caratteristiche dello speciale contrassegno, in modo da adeguare il contrassegno medesimo alla nuova denominazione del Ministero;

Considerata l'esigenza di apportare modifiche al Capo III del decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020, recante Disposizioni in materia di sistemi di controllo e tracciabilità alternativi, e specificamente all'art. 10, «Sistema di controllo e tracciabilità telematico per i vini confezionati a D.O.C. e a I.G.T.»;

Considerato che l'individuazione dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi di cui all'art. 48, comma 8, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, richiede la preventiva definizione delle caratteristiche, diciture nonché modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni e le modalità applicative dei predetti sistemi;

Ritenuto necessario che i sistemi alternativi assicurino la tracciabilità delle produzioni utilizzando i più avanzati ed efficaci sistemi di anticontraffazione;

Considerato che, in tale ambito, l'elevata competenza, esperienza e professionalità dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) maturata, tra l'altro, nella

stampa e rilascio delle fascette di certificazione dei vini DOCG e DOC, come statuito dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del 23 dicembre 2013 recante Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-*bis*, lettere *a)* e *b)* della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni, allegato A, n. 13;

Ritenuto, pertanto, necessario, ai fini di una maggiore efficacia del sistema di tracciabilità e garanzia di anticontraffazione, nell'ambito dell'efficacia e semplificazione del processo amministrativo, modificare l'art. 10 del citato decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020 affidando la gestione del sistema telematico di controllo e tracciabilità, alternativo all'uso della fascetta, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Rettifica dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020

1. All'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020 le parole «all'art. 9» sono sostituite dalle parole «all'art. 10».

Art. 2.

Modifiche al Capo II del decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020, Disposizioni in materia di contrassegno

1. All'art. 3, comma 3, lettera *b)* del decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020, la dicitura «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» è sostituita da «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

2. Al fine di sostituire integralmente i *layout* delle fascette aggiornati con la dicitura «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», l'allegato 1 di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020 è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.

Art. 3.

Modifiche al Capo III del decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020, Disposizioni in materia di sistemi di controllo e tracciabilità alternativi

1. All'art. 10 del decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera *c)* del comma 2 è soppressa;

il comma 3 è modificato come segue:

«3. Il sistema telematico è fornito dall' IPZS, è dotato di sistemi anticontraffazione con tracciabilità gestita da banche dati dedicate. I contrassegni, carte valori, per il sistema di controllo e tracciabilità telematico, alternativo all'uso della fascetta, oltre al codice alfanumerico non seriale di cui al comma 2 recano il codice bidimensionale per la lettura automatizzata e hanno formato, dimensioni ed elementi indicati nell'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto»;

il comma 5 è modificato come segue:

«5. L'onere di effettuare la richiesta all'IPZS, della gestione e distribuzione dei contrassegni di cui al comma 3 è a carico degli organismi di controllo o dei consorzi eventualmente da loro delegati in ordine agli accordi stabiliti da una specifica convenzione. Nel piano di controllo dovrà essere data evidenza di tale convenzione»;

il comma 12 è soppresso.

2. Dopo l'art. 10 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 10-*bis (Costi di rilascio dei contrassegni relativi al sistema di tracciabilità).* — 1. I prezzi unitari, al netto d'IVA, dei contrassegni relativi al sistema telematico per i vini DOC e IGT non superano quelli di seguito indicati:

euro 0,0045 per i contrassegni relativi al sistema di tracciabilità dei vini DOC e IGT, versione *standard*, carta colla;

euro 0,0055 per i contrassegni relativi al sistema di tracciabilità dei vini DOC e IGT, versione *standard*, carta autoadesiva».

Art. 4.

Verifica della funzionalità del sistema di tracciabilità

1. Entro trentasei mesi dalla entrata in vigore delle modifiche apportate al sistema telematico di controllo e tracciabilità, di cui all'art. 10 del decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020, il Ministero effettua la verifica sull'implementazione delle disposizioni del presente decreto e, se del caso, con decreto ministeriale, adotta le misure atte a migliorare la funzionalità del sistema.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Le fascette non aggiornate con le modifiche previste all'art. 2 del presente decreto, già realizzate e detenute dall'IPSZ, dagli Organismi di controllo e dai Consorzi di tutela riconosciuti sono distribuite, per l'utilizzo, agli imbottigliatori interessati, fino al completo smaltimento delle medesime.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.

Roma, 19 dicembre 2023

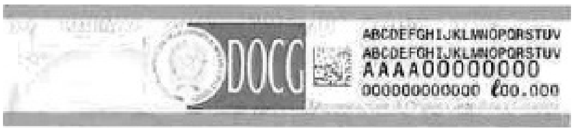
Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

ALLEGATO *1*

F.to 60,0 x 17,0 mm



F.to 80,0 x 17,0 mm



F.to 105,0 x 17,0 mm



F.to 120,0 x 17,0 mm



F.to 60,0 x 17,0 mm



F.to 80,0 x 17,0 mm



F.to 105,0 x 17,0 mm



F.to 120,0 x 17,0 mm

ALLEGATO *4*



24A00298

PROVVEDIMENTO 12 gennaio 2024.

Rettifica del provvedimento 27 aprile 2023 recante modifica non minore del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Parma».

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ALIMENTARE

Visto il provvedimento n. 0223451 del 27 aprile 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 106 dell'8 maggio 2023, recante la pubblicazione della modifica non minore del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Parma»;

Considerato che è necessario apportare la rettifica alla lettera *e)* Pre-maturazione, sugnatura, maturazione dell'art. 5.4 del citato disciplinare, sostituendo «sale marino» con «sale»;

Provvede:

Con riferimento al provvedimento n. 0223451 del 27 aprile 2023, recante la modifica non minore del disciplinare di produzione del Prosciutto di Parma DOP, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 106 dell'8 maggio 2023, alla pagina 21, sesto rigo, alla lettera *e)* Pre-maturazione, sugnatura, maturazione dell'art. 5.4, dove è scritto «cui vengono aggiunti sale marino e pepe…» deve essere sostituito con «cui vengono aggiunti sale e pepe….».

Roma, 12 gennaio 2024

Il dirigente: CAFIERO

24A00180

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 22 dicembre 2023.

Approvazione del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2021.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale e successive integrazioni;

Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005, recante concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2010, recante modifica e aggiornamento della convenzione annessa alla concessione rilasciata alla società Terna per le attività di trasmissione e dispacciamento;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, relativa alla modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

Visto, in particolare, l'art. 36, comma 12, del suddetto decreto legislativo n. 93/2011, come modificato dal decreto-legge n. 76/2020, come convertito dalla legge 120/2020, che prevede che la società Terna S.p.a. (di seguito Terna) predisponga ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (di seguito RTN), coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (di seguito PNIEC). e che il Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), lo approvi, acquisito il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'Autorità di regolazione del settore ARERA, in esito alla consultazione pubblica;

Considerato che le competenze in materia di energia ai sensi del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, nello specifico, l'art. 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, l'art. 3, il quale ha previsto che entro il 31 dicembre 2019, ciascuno Stato membro dovesse notificare alla Commissione europea un proprio piano integrato per l'energia e il clima;

Visto il Piano nazionale per l'energia e il clima, predisposto dal Governo italiano e notificato nel dicembre 2019 alla Commissione europea (nel seguito anche: PNIEC 2019) e il successivo documento di aggiornamento, inviato alla Commissione a luglio 2023 (PNIEC 2023);

Vista la legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, recante «Modifica all'art. 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità», che ha inserito all'art. 119 della Costituzione il seguente comma: «La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità»;

Considerato che Terna, con note prot. 83564 del 23 dicembre 2020 e prot.n. 3447 del 1° febbraio 2021, in considerazione dell'elaborazione in corso dei nuovi scenari Terna/Snam come richiesto da ARERA e della conseguente necessità per il gestore di aggiornare anche le

analisi costi benefici i cui risultati sono necessari per la redazione del PdS 2021, ha chiesto di derogare alla scadenza del termine del 31 gennaio, previsto dal decreto ministeriale 20 aprile 2015 per la trasmissione del PdS, spostando tale termine al 30 giugno 2021;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) ha accordato le deroghe richieste, sollecitando in ogni caso la società Terna a svolgere tutte le attività pianificatorie necessarie ad attuare quanto previsto anche dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

Vista la nota di Terna, prot. n. 15626 del 18 maggio 2021, con la quale Terna ha trasmesso a questo Ministero il Piano di sviluppo relativo all'anno 2021 (di seguito PdS 2021), predisposto ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto-legge 239/2003, dell'art. 9 del decreto ministeriale 15 dicembre 2010 e dell'art. 36 del decreto legislativo 93/2011;

Viste la nota prot. TE/P2022-0018704 del 3 marzo 2022, con la quale Terna, sulla base del Rapporto preliminare (RP) riguardante i possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del PdS 2021, ha formalmente avviato, ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto legislativo n. 152/2006, la fase di consultazione con l'Autorità competente per la VAS e con gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale (RA), che costituisce parte integrante del Piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 152/2006;

Vista la nota prot. n. 27074 del 3 marzo 2022 con la quale la DGVA del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), in qualità di Autorità competente per la VAS, ha comunicato la procedibilità dell'istanza e fornito indicazioni circa l'avvio della consultazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 152/2006;

Vista il prot. 5573 del 5 agosto 2022, con la quale l'Autorità competente per la VAS ha reso noto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 152/2006, il parere n. 42 del 4 agosto 20222 con il quale la Commissione VAS, relativamente alla consultazione del Rapporto preliminare del PdS 2021, ha dato indicazione sulle informazioni da includere nel Rapporto ambientale (parere di *scoping*);

Vista la nota prot. 35049 del 24 ottobre 2022, con la quale Terna ha trasmesso a questo Ministero, in qualità di Autorità procedente per la VAS, il RA e la sintesi non tecnica, al fine di avviare la fase di consultazione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006;

Considerato che questa Autorità procedente ha provveduto, mediante pubblicazione del comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 255 del 31 ottobre 2022, ad avviare la fase di consultazione pubblica del PdS 2021 e del relativo RA e che tale fase si è conclusa in data 15 dicembre 2022;

Considerato che Terna con nota prot. n. TERNA/P20230064509 del 20 giugno 2023, ha trasmesso all'Autorità competente per la VAS un documento integrativo volontario di risposta alle osservazioni pervenute durante la suddetta fase di consultazione;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 356 del 2 novembre 2023, con il quale l'Autorità competente per la VAS ha emanato il parere motivato di VAS sul PdS 2021, con condizioni, raccomandazioni e suggerimenti sul PdS 2021 e sul relativo RA, con allegati il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS prot. n. 498/23 dell'8 agosto 2023 e il parere tecnico di competenza della Direzione generale archeologica belle arti e paesaggio del MiC prot. n. 7563-P del 28 febbraio 2023;

Vista la nota prot. GRUPPOTERNA/P202300116884 del 15 novembre 2023, con la quale, in riferimento al provvedimento di VAS, Terna ha trasmesso all'Autorità competente per la VAS il documento integrativo al Rapporto ambientale «*Addendum* al RA PdS 2021»;

Vista la nota n. 188313 del 20 novembre 2023 con la quale l'Autorità procedente per la VAS ha attivato il confronto con l'Autorità competente per la VAS ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, alla luce del suddetto parere motivato e dell'*Addendum* sopracitato, convocando una riunione, tenutasi il 23 novembre 2023, con la partecipazione dei rappresentati del Ministero della cultura;

Vista la nota n. 197202 del 1° dicembre 2023, con la quale è stato trasmesso all'Autorità competente per la VAS e al Ministero della cultura il verbale della predetta riunione, ai fini della collaborazione istituzionale di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 152/2006;

Considerato che, in esito alla attivazione del predetto confronto istituzionale tra Ministeri, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo. n. 152/2006, le amministrazioni hanno concordato in particolare le indicazioni metodologiche di cui Terna dovrà tener conto nelle successive fasi progettuali dei singoli interventi di sviluppo;

Considerato che l'Autorità procedente ha predisposto, in adempimento all'art. 17 del decreto legislativo 152/2006, la Dichiarazione di sintesi, come condivisa con l'Autorità competente per la VAS e il Ministero della cultura, in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali siano state integrate nel Piano, nonché le modalità per ulteriori integrazioni e le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'art. 18 del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota n. 202736 dell'11 dicembre 2023, con la quale questo Ministero ha trasmesso all'Autorità competente per la VAS e al Ministero della cultura la Dichiarazione di sintesi;

Visto il parere n. 335/2022/I/EEL del 19 luglio 2022 con il quale l'Autorità di regolazione ARERA ha rilasciato nulla osta all'approvazione del PdS 2021, nei seguenti termini:

1) parere favorevole all'intervento di sviluppo HVDC Sicilia - Continente, parte del progetto codice 723-P;

2) parere contrario ai seguenti interventi, con la richiesta che siano posti «in valutazione» ossia senza attività realizzative nell'orizzonte di Piano decennale;

a) il secondo polo nell'ambito dell'interconnessione Italia - Montenegro, codice 401-P;

b) il progetto di interconnessione HVDC tra Italia e Slovenia, parte dell'intervento codice 200-I;

c) il progetto 354-N Interconnessione Isola del Giglio;

d) il progetto 630-N Interconnessione Isola di Favignana;

3) nulla osta all'approvazione dello schema di Piano 2021, ad esclusione dei progetti indicati al punto precedente e a ulteriore condizione che:

a) per l'intervento SA.CO.I. 3 Sardegna-Corsica-Italia continentale, codice 301-P, vengano adeguatamente valorizzati, a riduzione degli oneri per il sistema elettrico nazionale, il contributo da parte francese, come prefigurato da Terna, nonché gli eventuali contributi europei che paiono auspicabili in relazione alle esternalità positive dell'intervento in materia di sicurezza di approvvigionamento per i sistemi elettrici insulari di Corsica e Sardegna e di innovazione per il sistema europeo;

b) la realizzazione dell'intervento di interconnessione Italia - Tunisia, codice 601-I, sia condizionata a un significativo finanziamento da parte della Commissione europea o di altri sistemi nazionali, da quantificarsi, come specificato nella richiesta di Terna di allocazione transfrontaliera dei costi, in almeno il 50% dei costi di investimento;

c) il progetto di nuovo HVDC Italia - Grecia (GRITA2), codice 554-N, sia oggetto di ulteriori approfondimenti e venga valutato in sede di parere sullo schema di Piano di sviluppo 2023;

4) conferma della raccomandazione a Terna, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del decreto legislativo 93/11, di analizzare separatamente, nei futuri schemi di Piani di sviluppo, l'intervento relativo al secondo polo dell'interconnessione Italia - Montenegro, per conformità alle caratteristiche del progetto codice 28 del TYNDP 2020 e di non includere tale intervento nelle «reti base» ai fini delle analisi costi benefici;

5) conferma come parte integrale e prioritaria del Piano di sviluppo dei seguenti progetti di promotori diversi da Terna:

a) PCI codice 2.14 Interconnessione fra Thusis/Sils (CH) e Verderio Inferiore (IT), attualmente denominata «Greenconnector»;

b) interconnessione Somplago (IT) -Wurmlach (AT);

c) interconnessione AC 110 kV Redipuglia (IT) - Vrtojba (SI);

d) interconnessione AC 110-132 kV Dekani (SI) - Zaule (IT);

6) la raccomandazione circa l'elevata priorità agli interventi di sviluppo SA.CO. I. 3, HVDC Centro Sud - Centro Nord e HVDC Sicilia - Sardegna;

7) la richiesta a Terna, ai sensi dell'art. 36, comma 14-*bis*, del decreto legislativo 93/11, di includere nei futuri schemi di Piano di sviluppo una scheda intervento relativa alla seconda interconnessione Italia - Malta, qualora - come attualmente indicato da ENTSO-E - essa venga inclusa nei prossimi TYNDP europei;

Considerato che, in merito alla condizione di cui al punto 3 riguardante l'interconnessione con le isole, si ritiene di dover raccomandare, per il prossimo Piano di sviluppo, una nuova valutazione e rimodulazione in considerazione del nuovo principio costituzionale di cui all'art. 119 introdotto della legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, relativo al riconoscimento delle peculiarità delle Isole e al superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di recepire le valutazioni dell'ARERA sul Piano contenute nel predetto parere;

Vista la nota prot. n. 0183460 del 13 novembre 2023, con la quale questo Ministero ha invitato le amministrazioni regionali ad esprimere il proprio competente parere ai fini dell'approvazione del PdS 2021, in attuazione del citato art. 36, comma 12, del decreto legislativo n. 93/2011;

Preso atto dei pareri delle regioni di sotto elencati:

- nota prot.n. 1398707 del 1° dicembre 2023 della Direzione regionale infrastrutture e mobilità della Regione Lazio;

- nota prot.n. 660292 del 12 dicembre 2023 della Direzione ricerca innovazione e competitività energetica della Regione del Veneto;

- nota prot. n. 15819 del 15 dicembre 2023 del Dipartimento sviluppo economico della Regione Puglia;

Considerata la coerenza del Piano proposto con gli obiettivi e i contenuti dati dalla legge, oltre che con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima;

Ritenuto, pertanto, di adottare il provvedimento di approvazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2021 predisposto dalla società Terna S.p.a., nei limiti e tenuto conto delle prescrizioni e delle raccomandazioni riportate in premessa.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento è pubblicato nel sito www.mase.gov.it unitamente al Piano di cui all'art. 1 e a tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria, ivi compresa la documentazione relativa al parere motivato, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio

Art. 3.

1. Avverso la presente approvazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 dicembre 2023

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

24A00235

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 gennaio 2024.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Tyruko». (Determina n. 4/2024).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Tyruko» (natalizumab) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione n. C(2023)6528 del 22 settembre 2023 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero: EU/1/23/1745.

Titolare A.I.C. Sandoz Gmbh.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 25 luglio 2023 con la quale la società Sandoz GMBH ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Tyruko» (natalizumab);

Vista la lettera dell'ufficio misure di gestione del rischio del 22 dicembre 2023 (protocollo UMGR/ 0163386/P) con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del medicinale «Tyruko» (natalizumab);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6-8 settembre 2023;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23-25 e 30 ottobre 2023;

Vista la delibera n. 41 del 23 novembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, al medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Al medicinale TYRUKO (natalizumab) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezione:

«300 mg concentrato per soluzione per infusione uso endovenoso» 1 flaconcino da 15 ml (20mg/ml) - A.I.C. n. 050762018/E (in base 10);

Indicazioni terapeutiche:

«Tyruko» è indicato come monoterapia *disease-modifying* negli adulti con sclerosi multipla recidivante- remittente (SMRR) ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti:

pazienti con un'elevata attività della malattia nonostante un ciclo terapeutico completo e adeguato con almeno una terapia *disease-modifying* (DMT)

oppure

pazienti con SMRR severa ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno e con 1 o più lesioni captanti Gadolinio alla risonanza magnetica (RM) cerebrale o un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM effettuata di recente.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Tyruko» (natalizumab) è classificato come segue ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

«300 mg concentrato per soluzione per infusione uso endovenoso»1 flaconcino da 15 ml (20mg/ml) - A.I.C. n. 050762018/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 1.440,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.376,59.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tyruko» (natalizumab) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (AIFA/ospedaliera) per i farmaci *disease modifying* per la sclerosi multipla per linee di trattamento successive alla prima o per forme gravi ad evoluzione rapida.

Art. 4.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tyruko» (natalizumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 5.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 gennaio 2024

Il dirigente: TROTTA

24A00262

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 18 gennaio 2024.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Sardegna indette per il giorno 25 febbraio 2024. (Documento n. 2).

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 18 gennaio 2024)

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Premesso che con decreto del presidente della giunta regionale della Sardegna n. 70 del 14 dicembre 2023, sono stati convocati per il giorno 25 febbraio 2024 i comizi per l'elezione del presidente della giunta regionale e per il rinnovo del consiglio regionale della Regione Sardegna;

Visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 4 del testo unico per fornitura dei servizi *media* audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

c) l'art. 1 dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) l'art. 1 comma 4, della vigente convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

e) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;

g) la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo «Statuto speciale per la Sardegna»;

h) la legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1, recante la «Legge statutaria elettorale ai sensi dell'art. 15 dello Statuto speciale per la Sardegna»;

i) la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante le «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

j) la legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, recante «Norme per l'elezione del consiglio regionale»;

k) la legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, recante «Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del presidente della regione e del consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7»;

l) la legge regionale 5 novembre 2013, n. 29 recante «Norme in materia di procedura elettorale. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 e alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7»;

Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;

Visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lettera *f)*, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

Consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per l'elezione del presidente della giunta regionale e per il rinnovo del consiglio regionale della Regione Sardegna fissata per la data di cui in premessa e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono organizzate e programmate a cura della testata giornalistica regionale.

Art. 2.

Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nella regione interessata ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'art. 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'art. 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'art. 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo art. 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 35 del testo unico dei servizi dei *media* audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

1-*bis*. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le trasmissioni della programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 4 e 6 del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nella legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'art. 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'art. 5 della presente delibera.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella Regione Sardegna trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di presidente della regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

Art. 4.

Informazione

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'art. 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 5.

Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste

1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito web, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on-line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on-line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

Art. 6.

Tribune elettorali

1. La RAI organizza e trasmette nella regione interessata dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non inferiore ai trenta minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 12.

Art. 7.

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 4.

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 12 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a presidente della giunta regionale;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tec-

nico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8.

Conferenze stampa dei candidati a presidente della regione

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a presidente della Regione Sardegna. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a trenta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

2. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a trenta secondi.

3. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6, 8 e 10.

Art. 9.

Confronti tra candidati a presidente della regione

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6, 8 e 10.

Art. 10.

Programmi dell'Accesso

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella regione interessata dalla consultazione elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Art. 11.

Trasmissioni per persone con disabilità

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, in particolare nel periodo successivo alla presentazione delle liste, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'art. 3, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine della presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 12.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalità tali da renderli scaricabili - i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 13.

Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato

1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2024

La Presidente: FLORIDIA

24A00330

PROVVEDIMENTO 18 gennaio 2024.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Abruzzo indette per il giorno 10 marzo 2024. (Documento n. 3).

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 18 gennaio 2024)

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Premesso che con decreto del presidente della giunta regionale dell'Abruzzo n. 84 del 19 ottobre 2023, sono stati convocati per il giorno 10 marzo 2024 i comizi per l'elezione del presidente della giunta regionale e per il rinnovo del consiglio regionale della Regione Abruzzo;

Visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 4 del testo unico per fornitura dei servizi media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

c) l'art. 1 dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) l'art. 1 comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

e) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;

g) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»;

h) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario»;

i) lo statuto della Regione Abruzzo promulgato dal Presidente del Consiglio regionale il 28 dicembre 2006;

j) la legge regionale dell'Abruzzo 2 aprile 2013, n. 9, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»;

k) la legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, recante «Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7»;

l) la legge regionale 5 novembre 2013, n. 29 recante «Norme in materia di procedura elettorale. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 e alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7»;

Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;

Visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento or-

dinario nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lettera *f)*, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

Consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per l'elezione del presidente della giunta regionale e per il rinnovo del consiglio regionale della Regione Abruzzo fissata per la data di cui in premessa e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

Art. 2.

Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nella regione interessata ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'art. 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'art. 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'art. 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo art. 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 35 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

1-*bis*. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le trasmissioni della programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 4 e 6 del testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nella legge 22 febbraio 200, n. 28. In particolare, i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'art. 5 della presente delibera.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella regione Abruzzo trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente

articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di presidente della regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

Art. 4.

Informazione

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'art. 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 5.

Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste

1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito web, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on-line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on-line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

Art. 6.

Tribune elettorali

1. La RAI organizza e trasmette nella regione interessata dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non inferiore ai trenta minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 12.

Art. 7.

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 4.

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui

al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 12 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a presidente della giunta regionale;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8.

Conferenze stampa dei candidati a presidente della regione

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a presidente della Regione Abruzzo. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a trenta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

2. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

3. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6, 8 e 10.

Art. 9.

Confronti tra candidati a presidente della regione

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6, 8 e 10.

Art. 10.

Programmi dell'accesso

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella regione interessata dalla consultazione elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Art. 11.

Trasmissioni per persone con disabilità

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, in particolare nel periodo successivo alla presentazione delle liste, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'art. 3, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine della presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 12.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalità tali da renderli scaricabili - i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 13.

Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato

1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2024

La Presidente: FLORIDIA

24A00331

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di litio teriflunomide, «Teriflunomide Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 18/2024 del 12 gennaio 2024

È autorizzata la variazione di tipo IB - B.II.e.5.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale TERIFLUNOMIDE ZENTIVA nella confezione di seguito indicata.

Confezione:

«14 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA- AL-PVC/AL - A.I.C. n. 050449038 - base 32 - 1J3LNG.

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principio attivo: teriflunomide.

Codice pratica: C1B/2023/2194.

Codice di procedura europea: IS/H/0469/001/IB/002.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa n. 7, 20121 Milano, codice fiscale 11388870153.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00222

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di posaconazolo, «Posaconazolo EG».

Estratto determina AAM/PPA n. 21/2024 del 12 gennaio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS): tipo II B.II.d.1.e), modifica del parametro di specifica che non rientra nei limiti di specifica del prodotto finito approvati - modifica del colore della sospensione orale alla *shelf-life*, da «bianca» a «da bianca a giallastra».

Sono approvate le modifiche del paragrafo 3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del paragrafo 6 del foglio illustrativo di seguito indicate.

Riassunto delle caratteristiche del prodotto:

Par.3:

da: sospensione orale bianca all'aroma di ciliegia;

a: sospensione orale da bianca a giallastra all'aroma di ciliegia.

Foglio illustrativo:

Par 6:

da: «Posaconazolo EG» è una sospensione orale bianca, aromatizzata alla ciliegia, confezionata in flaconi di vetro ambrato (tipo III) con una chiusura a vite in plastica a prova di bambino (C/R). Con ciascun flacone viene fornito un cucchiaio dosatore per misurare dosaggi da 2,5 e 5 ml di sospensione orale.

a: «Posaconazolo EG» è una sospensione orale da bianca a giallastra, aromatizzata alla ciliegia, confezionata in flaconi di vetro ambrato (tipo III) con una chiusura a vite in plastica a prova di bambino (C/R). Con ciascun flacone viene fornito un cucchiaio dosatore per misurare dosaggi da 2,5 e 5 ml di sospensione orale.

Relativamente al medicinale POSACONAZOLO EG,

confezione: A.I.C. n. 046570014 - «40 mg/ml sospensione orale» 1 flacone in vetro da 105 ml con cucchiaio dosatore.

Codice di procedura europea: DK/H/2725/001/II/011.

Codice pratica: VC2/2021/566.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6, 20136, Milano, Italia.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00223

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eparan solfato, «Clarema».

Estratto determina AAM/PPA n. 24/2024 del 12 gennaio 2024

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale CLAREMA:

Tipo II, B.I.a.1 - Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; *e)* La modifica riguarda un principio attivo biologica o una materia prima, un reattivo o un prodotto intermedio utilizzati nella fabbricazione di un prodotto biologico o immunologico:

Introduzione del sito produttivo Biofer S.p.A., con sede in via Canina 2, 41036 Medolla (MO) ed eliminazione del sito produttivo LDO (Laboratorio derivati organici), con sede in Strada Statale 31 bis, 13039 Trino (VC).

Tipo II, B.I.b.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo; *f)* modifica al di fuori della categoria approvata di limiti di specifiche per il principio attivo:

modifica della specifica relativa al contenuto di «Esosamine come glucosamina» nel principio attivo.

Tipo IB, B.II.f.1 - Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito; *b)* Estensione della durata di conservazione del prodotto finito; 5. Estensione del periodo di stoccaggio di un medicinale biologico/immunologico conformemente a un protocollo di stabilità approvato:

l'estensione della *shelf life* del prodotto da due a tre anni.

Tipo IB, B.II.d.2 - Modifica della procedura di prova del prodotto finito, *d)* Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte):

sostituzione del metodo per la determinazione del principio attivo eparan solfato.

Tipo IB, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito, *c)* aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova:

aggiunta del parametro di specifica «*Related substances*» con il relativo metodo di prova.

Confezione A.I.C. n.:

027456033 - «1% crema» 1 tubo da 30 g;

Si modificano il paragrafo 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Damor S.p.a., codice fiscale 00272420639, con sede legale e domicilio fiscale in via E. Scaglione, 27, 80145 Napoli, Italia;

Codice pratica: VN2/2022/267.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolza-

no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00224

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di alfuzosina cloridrato, «Profuzo».

Estratto determina AAM/PPA n. 25/2024 del 12 gennaio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione, approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale PROFUZO:

Tipo II, C.I.2b) – Aggiornamento degli stampati per adeguamento al prodotto di riferimento XATRAL; si modificano i paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 5.2, 6.1 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Confezioni A.I.C. n.:

038661017 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister Pvc/Al;

038661029 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Pvc/Al;

038661031 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister Pvc/Al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Ecupharma S.r.l., codice fiscale 10863670153, con sede legale e domicilio fiscale in via Mazzini, 20, 20123 Milano, Italia.

Procedura europea: NL/H/1327/001/II/021.

Codice pratica: VC2/2021/422.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00225

Rettifica dell'estratto della determina AAM/A.I.C. n. 247/2023 del 15 novembre 20223, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clotrimazolo, «Clotrimazolo Ipso Pharma».

È rettificato, nei termini che seguono, relativamente all'indicazione del numero di A.I.C., l'estratto della determina AAM/A.I.C. n. 247/2023 del 15 novembre 2023, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CLOTRIMAZOLO IPSO PHARMA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 277 del 27 novembre 2023:

laddove è riportato:

Confezione: A.I.C. n. 049988013 «2% crema vaginale» 1 tubo in AL da 30 g con 6 applicatori monouso.

leggasi:

Confezione: A.I.C. n. 049985017 «2% crema vaginale» 1 tubo in AL da 30 g con 6 applicatori monouso.

Titolare A.I.C.: Ipso Pharma S.r.l. con sede e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia (PZ) - Italia.

La presente comunicazione sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clotrimazolo Ipso Pharma».

24A00226

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ketoprofene sale di lisina, «Ketoprofene sale di lisina Coop».

Estratto determina AAM/PPA n. 38/2024 del 12 gennaio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio, con scadenza il 27 settembre 2023, è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e del Foglio illustrativo, relativamente al

Medicinale: KETOPROFENE SALE DI LISINA COOP.

Confezioni:

044360016 - «40 mg granulato» 12 bustine in carta/AL/PE;

044360028 - «40 mg granulato» 24 bustine in carta/AL/PE;

044360030 - «40 mg granulato» 30 bustine in carta/AL/PE.

Titolare di A.I.C.: Ipso Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (PZ), Italia - codice fiscale 01256840768.

Procedura: nazionale.

Codice Pratica: FVRN/2022/67.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il Foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi

in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00263

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale risi

Con decreto interministeriale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 690799 del 15 dicembre 2023, è approvato lo statuto dell'Ente nazionale risi.

Per la consultazione del testo integrale dello statuto si rinvia al sito internet: www.enterisi.it

24A00203

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della società Raffineria di Gela S.p.a., nel Comune di Gela.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 12 dell'11 gennaio 2024 si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 383 del 24 settembre 2021 per l'esercizio dell'installazione situata nel Comune di Gela (CL) della società Raffineria di Gela S.p.a., identificata dal codice fiscale 0649608008, con sede legale in Contrada Piana del Signore CP 35 - 93012 Gela (CL), inerente al potenziamento della sezione di pretrattamento Degumming dell'impianto BTU e all'ampliamento dell'impianto di isomerizzazione al fine di produrre HVO JetFuel (ID 83/14629), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi https://www.mase.gov.it/ e https://va.mite.gov.it/it-IT

24A00221

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 gennaio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0956
Yen	155,68
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,687
Corona danese	7,4551
Lira Sterlina	0,86645
Fiorino ungherese	382,1
Zloty polacco	4,3708
Nuovo leu romeno	4,9705
Corona svedese	11,1545
Franco svizzero	0,9305
Corona islandese	150,7
Corona norvegese	11,2815
Rublo russo	-
Lira turca	32,5684
Dollaro australiano	1,6147
Real brasiliano	5,3562
Dollaro canadese	1,4565
Yuan cinese	7,8264
Dollaro di Hong Kong	8,5609
Rupia indonesiana	17007,66
Shekel israeliano	3,9705
Rupia indiana	91,285
Won sudcoreano	1438,78
Peso messicano	18,6887
Ringgit malese	5,0425
Dollaro neozelandese	1,7471
Peso filippino	60,981
Dollaro di Singapore	1,4533
Baht tailandese	37,563
Rand sudafricano	20,3656

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A00181

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 gennaio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0919
Yen	156,16
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,675
Corona danese	7,4581
Lira Sterlina	0,8647
Fiorino ungherese	380,75
Zloty polacco	4,3638
Nuovo leu romeno	4,9725
Corona svedese	11,1915
Franco svizzero	0,9322
Corona islandese	150,7
Corona norvegese	11,32
Rublo russo	-
Lira turca	32,5178
Dollaro australiano	1,6236
Real brasiliano	5,3859
Dollaro canadese	1,4574
Yuan cinese	7,8057
Dollaro di Hong Kong	8,5257
Rupia indonesiana	16994,33
Shekel israeliano	3,9867
Rupia indiana	90,965
Won sudcoreano	1432,28
Peso messicano	18,6682
Ringgit malese	5,0566
Dollaro neozelandese	1,7515
Peso filippino	60,699
Dollaro di Singapore	1,4503
Baht tailandese	37,616
Rand sudafricano	20,5326

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A00182

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 gennaio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0953
Yen	157,91
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,652
Corona danese	7,459
Lira Sterlina	0,86278
Fiorino ungherese	378,85
Zloty polacco	4,346
Nuovo leu romeno	4,9733
Corona svedese	11,1905
Franco svizzero	0,9313
Corona islandese	150,5
Corona norvegese	11,2845
Rublo russo	-
Lira turca	32,6087
Dollaro australiano	1,628
Real brasiliano	5,3761
Dollaro canadese	1,4603
Yuan cinese	7,833
Dollaro di Hong Kong	8,5523
Rupia indonesiana	16994,46
Shekel israeliano	3,9973
Rupia indiana	91,1745
Won sudcoreano	1434,25
Peso messicano	18,6124
Ringgit malese	5,0762
Dollaro neozelandese	1,7528
Peso filippino	60,833
Dollaro di Singapore	1,4546
Baht tailandese	37,75
Rand sudafricano	20,4271

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A00183

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 gennaio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0921
Yen	158,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,616
Corona danese	7,4584
Lira Sterlina	0,8621
Fiorino ungherese	378,23
Zloty polacco	4,3568
Nuovo leu romeno	4,9737
Corona svedese	11,235
Franco svizzero	0,932
Corona islandese	150,5
Corona norvegese	11,309
Rublo russo	-
Lira turca	32,5888
Dollaro australiano	1,6337
Real brasiliano	5,3724
Dollaro canadese	1,46
Yuan cinese	7,813
Dollaro di Hong Kong	8,5297
Rupia indonesiana	16967,41
Shekel israeliano	4,0194
Rupia indiana	90,81
Won sudcoreano	1439,64
Peso messicano	18,6066
Ringgit malese	5,0826
Dollaro neozelandese	1,7564
Peso filippino	60,704
Dollaro di Singapore	1,4537
Baht tailandese	37,994
Rand sudafricano	20,5511

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A00184

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 22 novembre 2023, n 184, recante: «Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 290 del 13 dicembre 2023).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 5, prima colonna, all'articolo 2, comma 1, lettera *u)*, dove è scritto: «…anche in via di *transizione*, ha risarcito il danno è surrogata, per *importo*…», leggasi: «… anche in via di *transazione*, ha risarcito il danno è surrogata, per *l'importo*,…».

24A00261

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-016) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100240120

€ 1,00